

## Il decreto fiscale della finanziaria

*Il provvedimento è soggetto a modifiche fino al momento della pubblicazione*

### Art. 33

*(Disposizione a favore dei soggetti talassemici danneggiati da trasfusioni infette)*

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti *talassemici* danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui per l'anno 2007.
2. con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri per l'accesso alle transazioni di cui al comma 1, con priorità a parità di gravità dell'infermità, per le condizioni economiche del soggetto definite mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 109, e successive modificazioni.
3. L'ulteriore indennizzo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è da intendersi concedibile, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione normativa, anche ai soggetti emofiliaci di cui alla medesima legge, per i quali, pur in assenza di iscrizione tabellare ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia stato comunque riconosciuto dalla competente commissione Medico Ospedaliera il nesso tra la trasfusione o la somministrazione di emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.
4. L'assegno *una tantum* aggiuntivo previsto dall'articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, da corrispondersi per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, nel caso in cui il danneggiato è minore di età od incapace di intendere e di volere, è corrisposto interamente ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
5. Ai soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore del 29 ottobre 2005, n. 229, e che siano già titolari dell'indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è corrisposto in favore degli "aventi diritto", su domanda degli interessati da prodursi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un assegno *una tantum* il cui importo è definito, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, secondo criteri di analogia all'assegno *una tantum* di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 29 ottobre 2005, n. 229. A tal fine è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2007. Ai fini della presente legge sono considerati "aventi diritto" nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.